

CODICE DEONTOLOGICO

ASSOGENERICI

Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1.1 - L'Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici (Assogenerici) ha adottato il presente Codice deontologico contenente l'insieme di principi e di regole etiche e di condotta che ciascuna azienda associata è tenuta ad osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della propria attività.

1.2 - Scopo del presente Codice è, altresì, quello di diffondere il rispetto dei principi e delle regole ivi contenute presso tutti coloro che siano coinvolti nell'esercizio dell'attività dell'azienda associata, al fine di tutelare il prestigio e la credibilità dell'Associazione nei confronti delle Istituzioni, dell'opinione pubblica, della classe medica e degli operatori sanitari in genere.

Articolo 2

(Comportamenti contrari al presente Codice)

2.1 - Tutti i principi e le regole contenuti nel presente Codice costituiscono cardini fondamentali della deontologia associativa e hanno carattere vincolante per tutte le aziende associate.

L'appartenenza all'Assogenerici è subordinata all'accettazione ed al rispetto del Codice deontologico.

2.2 - La violazione dei predetti principi e delle predette regole costituirà ragione valida e sufficiente per l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Codice.

Articolo 3

(Principi fondanti dell'attività associativa)

3.1. I principi cardini su cui poggia l'attività di Assogenerici sono improntati a tutelare l'unità delle aziende associate per rafforzare il potere negoziale dell'Associazione nei confronti dei suoi interlocutori politici ed istituzionali.

3.2. A tal fine l'attività associativa dovrà garantire:

- a) la più ampia partecipazione delle aziende associate alla formazione delle linee strategiche, così come indicate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea;
- b) la rappresentanza dell'insieme degli interessi associativi, assicurando la mediazione fra le varie componenti;
- c) l'adozione ed il rispetto di regole per l'individuazione dei rappresentanti dell'Associazione dinanzi alle Istituzioni nazionali ed internazionali, nonché dinanzi a tutti gli operatori della filiera.

Articolo 4 (Principio della concorrenza)

4.1 – Ciascuna azienda associata deve svolgere la propria attività nel rispetto di una competizione leale fra le singole imprese e nel rispetto delle regole della concorrenza.

4.2 – Ciascuna azienda associata deve operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l'attività aziendale, nel pieno rispetto delle specifiche leggi vigenti, con particolare riferimento alla normativa relativa ai rapporti commerciali nella filiera del farmaco.

4.3 Ciascuna azienda si impegna ad operare nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, delle linee guida nazionali ed internazionali al fine di assicurare la qualità, la sicurezza e l'efficacia di tutti i medicinali immessi in commercio, quale condizione per l'appartenenza all'Associazione, così come previsto dall'art. 3.1 dello Statuto.

4.4 – Ciascuna azienda deve fattivamente contrastare qualsiasi forma di concorrenza sleale e, in generale, qualsiasi comportamento che impedisca lo sviluppo del settore di riferimento ovvero rechi pregiudizio agli interessi legittimi delle altre aziende.

Articolo 5 (Principi di probità, integrità e decoro)

5.1 - Ciascuna azienda associata deve improntare la propria condotta ai principi di probità, integrità e decoro anche al di fuori delle attività non previste dallo Statuto dell'Associazione, avendo cura di non arrecare mai discredito al prestigio ed all'immagine dell'intera Associazione.

Articolo 6 (Rapporti con pubbliche amministrazioni, enti ed altre istituzioni)

6.1 - I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti, le altre istituzioni e le organizzazioni professionali sanitarie con i quali l'azienda associata venga in contatto, devono essere improntati alla massima correttezza e chiarezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e del programma dell'Associazione.

6.2 - I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti, le altre istituzioni e le organizzazioni professionali sanitarie, intrattenuti dagli organi istituzionali dell'Associazione, devono essere preventivamente comunicati al Consiglio Direttivo ed improntati al rispetto del programma associativo.

Articolo 7 (Rapporti con l'Associazione)

7.1 - E' fatto obbligo all'azienda associata di agire nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, uniformando la propria attività agli scopi in esso contenuti ed adeguandosi alle delibere e ad ogni altra iniziativa assunta dall'Associazione.

7.2 - Ciascun azienda associata è tenuta ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, libero da condizionamenti interni ed esterni e ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni comportamento contrario alle regole di condotta di cui al presente Codice, suscettibile di arrecare pregiudizio all'immagine dell'Associazione.

7.3 - Nel primario interesse dell'Associazione, l'azienda è tenuta a segnalare senza indugio - e in forma non anonima - al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, qualsiasi forma di concorrenza sleale e, in generale, qualsiasi comportamento che sia suscettibile di impedire lo sviluppo del settore di riferimento, dei quali sia venuto a conoscenza.

7.4 - Le suddette segnalazioni scritte devono essere trasmesse, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede dell'Assogenerici.

Articolo 8 (Organo sanzionatorio)

8.1 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo deputato al controllo dell'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deontologico. Tale organo ha, altresì, il compito di ricevere le segnalazioni di cui al precedente articolo 7.3 e nelle forme di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo.

8.2 - Il Consiglio Direttivo, qualora rilevi un comportamento dell'azienda associata in violazione delle norme contenute nel presente Codice deontologico, ovvero rilevi la fondatezza di una segnalazione di cui al precedente articolo 7.3, deferisce la questione al Collegio dei Probiviri, così come composto all'art. 10 dello Statuto.

8.3 - Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a curare l'intera istruttoria del procedimento sanzionatorio, esprimendo nel merito - ove necessario - eventuali pareri. Il Collegio dei Probiviri, come previsto dall'art. 10.6 dello Statuto, possiede un regolamento interno per il proprio funzionamento.

8.4 - Il Collegio dei Probiviri, al momento dell'apertura dell'istruttoria, ne informa tempestivamente per iscritto l'interessato. L'interessato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, avrà la facoltà di presentare proprie deduzioni scritte nonchè di richiedere di essere sentito personalmente.

8.5 - Nei cinque giorni successivi alla presentazione delle deduzioni scritte ovvero alla avvenuta audizione dell'interessato, ovvero ancora - in caso di inerzia dell'interessato - allo

spirare del termine di sette giorni di cui all'art. 8.4, il Collegio dei Probiviri esprimerà il proprio giudizio sulla questione proponendo, nel caso di accertata violazione, la sanzione da irrogare, riferendone al Consiglio Direttivo.

Articolo 9 (Sanzioni)

9.1 - A fronte di quanto riferito dal Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo, nel caso di accertata violazione, procederà a comminare la sanzione all'interessato, che potrà consistere in:

- a) richiamo scritto, con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione

9.2 - In aggiunta alle sanzioni individuate alle precedenti lettere a), b) e c), sarà stabilita anche la comminazione di una sanzione pecuniaria e la pubblicità dell'accaduto a livello associativo.

9.3 - L'applicazione della sanzione di cui alla lettera c) dovrà essere formalmente disposta dall'Assemblea, su proposta del Presidente, come disposto dall'art. 4, comma 3 dello Statuto.

9.4 - Le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo sono inoppugnabili.